CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

Art. 8

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di bollo e sulle concessioni governative (testo unico), 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli scopritori delle contravvenzioni compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle pene pecuniarie.

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo
Estremi	Legge 10 aprile 1921, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it